

## Statuto

### Associazione di Promozione Sociale

#### Art. 1 DENOMINAZIONE

E' costituita nel rispetto del codice civile e della L.383/2000 l'associazione Amici della Scuola di Musica del Trasimeno.

L'Associazione non ha scopo di lucro, la sua durata è illimitata. Gli eventuali utili e proventi non possono essere ripartiti tra gli associati nemmeno indirettamente.

L'associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali previste all'art. 3 del presente statuto.

#### Art. 2 SEDE

L'associazione ha sede legale in Castiglione del Lago.

La sede amministrativa e le sedi operative saranno determinate dal comitato direttivo in base alle esigenze e potranno essere individuate in ciascuno dei comuni associati.

Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.

#### Art. 3 SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

Scopo dell'associazione è :

- contribuire alla diffusione della cultura e dell'arte musicale quale linguaggio universale dei popoli

- promuovere l'educazione musicale della collettività nel senso più ampio del termine, in special modo:

dei giovani

delle fasce sociali più deboli

dei portatori di handicap

degli immigrati

- promuovere e contribuire all'organizzazione di eventi quali concerti, conferenze, stage e quant'altro sia teso a diffondere tra i giovani l'apprendimento, la formazione della cultura musicale, in particolare della musica d'insieme.

Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.

Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

#### Art. 4 I SOCI.

I soci possono essere singole persone fisiche o persone giuridiche siano esse soggetti privati o pubblici.

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro che accettano gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi dell'associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento e che siano stati presentati da due soci effettivi.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Comitato Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni di legge 675/97 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile.

Ci sono due categorie di soci:

- Soci con personalità giuridica: sono rappresentati in assemblea dal rappresentante legale o suo delegato in forma scritta. Sono soggetti al pagamento della quota sociale. Eleggono con votazione separata la metà del comitato direttivo.

- Soci con personalità fisica: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al Comitato direttivo. La partecipazione alla vita associativa è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale. Eleggono con votazione separata la metà del comitato direttivo.

I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro dieci giorni dall'iscrizione nel libro soci.

L'ammontare della quota annuale è stabilito dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio. L'associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

#### Art. 5 DIRITTI DEI SOCI.

I soci aderenti all'associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto: il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata. Tutti i soci hanno diritto di accesso a delibere, bilanci e rendiconti dell'associazione. Tutti i soci hanno diritto di voto.

#### Art. 6 DOVERI DEI SOCI.

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art. 7 RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO.

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al presidente del Comitato direttivo. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.

Il socio può essere escluso dall'associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall'art. 6 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa.

L'esclusione del socio è deliberata dal Comitato direttivo. Deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'assemblea soci nella prima riunione utile. Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

Art. 8 GLI ORGANI SOCIALI.

Gli organi dell'associazione sono:

L'assemblea dei soci;

Il comitato direttivo;

Il presidente;

I revisori dei conti.

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

Art. 9 L'ASSEMBLEA.

L'assemblea è organo sovrano dell'associazione. L'assemblea dei soci è convocata almeno una volta all'anno dal presidente dell'associazione mediante:

-- Avviso scritto da inviare con lettera semplice agli associati, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza;

-- Avviso affisso nei locali della Sede almeno venti giorni prima

-- Avviso tramite posta e-mail.

E' presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del comitato Direttivo. Deve inoltre essere convocata:

- quando il comitato Direttivo lo ritenga necessario;

- quando la richiede almeno un decimo dei soci.

L'assemblea è organo sovrano dell'associazione. Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione. L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto o lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea ordinaria:

elegge il Presidente;

- a) elegge il Comitato Direttivo secondo quanto stabilito all'art. 4;
- b) propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
- c) approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto predisposti dal comitato Direttivo;
- d) fissa annualmente l'importo della quota sociale di adesione;
- e) ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Comitato direttivo;
- f) approva il programma annuale dell'associazione.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio non amministratore.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'associazione. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 (due terzi) dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 (tre quarti) dei soci.

Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

Art. 10 IL COMITATO DIRETTIVO.

L'associazione è amministrata da un Comitato direttivo eletto dall'assemblea e composto da sei a dodici membri, oltre al Presidente ed ha la durata di tre anni. La convocazione del Comitato direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da tre membri del Comitato direttivo stesso. Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti; a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Comitato direttivo:

1. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
2. redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione;
3. redige e presenta all'assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico;

4. nomina il Responsabile artistico della Scuola di Musica del Trasimeno, stabilendone in apposito verbale le mansioni;
5. ammette i nuovi soci ;
6. esclude i soci salva successiva ratifica dell'assemblea ai sensi dell'art.7 del presente statuto;
7. elegge al proprio interno, il Vicepresidente, il segretario ed il tesoriere, ed ogni altra figura utile al miglior funzionamento del consiglio stesso;
8. redige il regolamento dell'associazione della scuola di musica.

Le riunioni del Comitato direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

#### Art. 11 IL PRESIDENTE.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Comitato direttivo e l'assemblea. Rappresenta l'associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale. Convoca l'assemblea dei soci e il Comitato direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal tesoriere.

#### Art. 12 IL RESPONSABILE ARTISTICO

Il Responsabile artistico viene nominato dal Consiglio Direttivo che ne stabilisce le mansioni in apposito verbale.

#### Art. 13 I REVISORI DEI CONTI.

I revisori dei conti sono nominati dall'Assemblea e svolgono le funzioni di controllo previste dalla legge e dagli eventuali regolamenti interni. Partecipano al Comitato Direttivo senza diritto di voto. Hanno diritto a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione.

#### Art. 14 I MEZZI FINANZIARI.

I mezzi finanziari per il funzionamento dell'associazione provengono da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubblici, anche finalizzate al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obbiettivi istituzionali;

g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali, feste e sottoscrizioni anche a premi;

i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

#### Art. 15 BILANCIO.

I bilanci sono predisposti dal comitato direttivo e approvati dall'assemblea. Il bilancio consuntivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto. L'assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 (trenta) aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'associazione, e nelle varie sezioni, almeno venti giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato. Il bilancio preventivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese e con le maggioranze previste dallo Statuto. Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'associazione, almeno venti giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

#### Art. 16 MODIFICHE STATUTARIE.

Questo statuto è modificabile con la presenza dei due terzi dei soci dell'associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, il Regolamento interno e con la Legge italiana.

#### Art. 17 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria. L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa. La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità simili.

#### Art. 18 DISPOSIZIONI FINALI.

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.